



Sent. 110/2025  
Rep. 6175/2025  
L.C. 25/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI COMO**  
**Sezione I Civile – Procedure Concorsuali**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	Presidente
Dott. Marco Mancini	Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata iscritto al n. **72/2025** R.G P.U.  
promosso da:

**FABIO VILLA (C.F. VLLFBA66M21E063L)** rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianmaria Monico e Michele Pedretti;

- ricorrente-

nei confronti di:

**P.M. S.R.L. (P. IVA 03188090132)** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Mariano Comense (CO), via Dante Alighieri. 32, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Magni;

- resistente- -

\*\*\*

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 29.04.2025, Fabio Villa ha domandato di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata della P.M. s.r.l., deducendo lo stato di insolvenza della debitrice.

Il ricorso ed il decreto di convocazione delle parti sono stati notificati alla P.M. s.r.l. a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 7.05.2025.

La società debitrice si è costituita in data 13.06.2025, contestando la sussistenza dello stato di insolvenza e deducendo di possedere congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co.1 lett. d CCII. Con provvedimento reso all'udienza del 23.06.2025, su richiesta di parte resistente, è stato concesso termine fino al 25 agosto 2025 ai sensi dell'art. 271, co. 1 CCII per la presentazione della domanda di accesso al concordato minore, con la documentazione prevista dall'art. 76, comma 2 CCII. Su istanza della P.M. s.r.l., con decreto del 14.08.2025, il suddetto termine è stato prorogato di ulteriori 60 giorni e così fino al 24.10.2025.

Nel termine concesso ai sensi dell'art. 271, co. 1 CCII, non è stata presentata la domanda di accesso al concordato minore, con la documentazione prevista dall'art. 76, comma 2 CCII. All'udienza del 10.11.2025, pertanto, la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle domande proposte mentre il procuratore della resistente ha domandato un ulteriore rinvio al fine di consentire il deposito di concordato minore, stante l'intervenuta nomina del gestore della crisi come da documentazione allegata. Il giudice relatore ha rimesso il procedimento al collegio per la decisione.

**2.** Tanto premesso, conviene precisare che l'art. 271, co. 2 CCII è chiaro nello statuire che, alla scadenza del termine di cui al primo comma senza che il debitore abbia presentato la domanda di accesso al concordato minore con la documentazione di cui all'art. 76, co.2 CCII, il Tribunale, ove ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione controllata del debitore.

Nel caso di specie, come si è detto, la società debitrice alla scadenza del termine di cui all'art. 271, co. 1 CCII, prorogato fino al termine massimo di 120 giorni dalla richiesta, non ha presentato la domanda di accesso alla procedura di concordato minore con la documentazione di cui all'art. 76, co. 2 CCII, non essendo a tal fine sufficiente il mero provvedimento di nomina del gestore della crisi e non essendo possibile una ulteriore proroga del termine suddetto.

Ne consegue che occorre esaminare la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal creditore in via subordinata, atteso che la società resistente presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co.1 lett. d CCII, come si evince dalla documentazione depositata e non risulta, pertanto, assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

**3.** La domanda di apertura della liquidazione controllata è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che seguono.

Sussiste, infatti, la legittimazione attiva del ricorrente, il quale vanta un credito pari a circa 72.917,98 euro in forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 628/2024 emesso il 30.12.2024 dal Tribunale di Monza, in Funzione di Giudice del Lavoro. In particolare, il credito del creditore istante deriva dal mancato pagamento del trattamento di fine rapporto pari

a 68.824,56 euro lordi dovuti all'esito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 17.07.2024 con effetto dal 01.09.2024.

Ricorre, pertanto, il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, co. 2 CCII dal momento che i debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria risultano superiori a 50.000 euro.

P.M. s.r.l. esercita attività commerciale avente ad oggetto "*riparazione di carrozzerie di autoveicoli*" (cfr. visura camerale in atti).

La debitrice, infine, si trova in stato di sovraindebitamento, nella forma dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, quale lo stato dell'imprenditore minore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Lo stato di insolvenza in cui versa la società si desume, in primo luogo, dall'inadempimento dell'obbligo di pagare il T.F.R. dovuto al ricorrente, anche a seguito dell'ottenimento di un titolo esecutivo. A differenza di quanto sembra ritenere la società resistente, infatti, la sussistenza dello stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga a indice di tale situazione oggettiva di insolvenza (Cass., n. 10581/2025; Cass., n. 3708/2023; Cass., n. 17633/2020; Cass., n. 9297/2019; Cass., n. 19611/2004). La Suprema Corte di cassazione, inoltre, ha chiarito come un elemento pregnante di riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza, è costituito dalla natura del credito del creditore istante, quando, come nel caso di specie, consista in un "*credito retributivo da lavoro dipendente (quota TFR), credito che – a differenza dell'inadempimento dei crediti commerciali, che può trovare anche giustificazione nei rapporti intercorsi tra le parti – è fortemente sintomatico dell'incapacità dell'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni*" (in questi termini, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19591 del 2025).

Nel caso di specie, peraltro, risultano ulteriori elementi sintomatici dello stato di insolvenza in cui versa la società debitrice, che si desume altresì dall'esito sostanzialmente negativo della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. promossa su istanza del ricorrente. Invero, all'esito dell'atto di pignoramento notificato dall'Ufficiale Giudiziario, la banca terza pignorata, l'unica con la quale la società risultava intrattenere un rapporto di conto corrente – conto titoli, ha reso dichiarazione positiva per l'esiguo importo di € 470,19 (docc. 9 e 10 ricorrente). La stessa società resistente pur avendo contestato genericamente di versare in stato di insolvenza, ha dichiarato nella propria memoria difensiva di non disporre di "*liquidità e di grandi possibilità economiche per far fronte al pagamento complessivo azionato*". La società, inoltre, ha registrato perdite in tutti gli ultimi esercizi, a partire da quello chiuso al 31.12.2021 e ad eccezione dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, come si evince dai

bilanci depositati, presentando, al 31.12.2024, un patrimonio netto esiguo di soli 10.645,00 euro.

Ritiene il Collegio che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni della società ricorrente.

**P.Q.M.**

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **P.M. S.R.L.** (P. IVA 03188090132), con sede legale in Mariano Comense (CO);

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;

NOMINA

liquidatore della procedura il dott. Edoardo Quadranti;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a **novanta giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

## RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

### DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo
- nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

#### AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da

comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

**la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese a cura della cancelleria;**

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI;

Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al creditore ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, 14.11.2025

IL GIUDICE EST.

Dott. Luciano Pietro Aliquò



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Paola Parlati



Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.



Oggi 21 NOV 2025

IL CANCELLIERE  
Il Funzionario UPP  
Dott.ssa Chiara Carrado



